



ORDINANZA MUNICIPALE

SUSSIDIO SCUOLE DI MUSICA

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

richiamato

- l'articolo 27 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014;
- l'articolo 192 della Legge organica comunale (Loc) del 10 marzo 1997;
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della LOC;

con risoluzione municipale no. 813 del 23 gennaio 2017

decide:

1. Hanno diritto al sussidio comunale per un importo di fr. 375.— l'anno, gli allievi presso una scuola di musica riconosciuta
 - a) dal Cantone (art. 27 cpv c Regolamento Legge sul sostegno alla cultura)
 - b) dalla Federazione Scuole di Musica Ticinesi (FESMUT)
 - c) dalla Società Svizzera di Pedagogia Musicale.
2. Il sussidio è versato a condizione che la tassa d'iscrizione ed il costo complessivo a carico delle famiglie superi i fr. 1'000.— annui per ogni giovane studente.
3. Hanno diritto al sussidio gli allievi fino all'età di 20 anni.
4. Il diritto al sussidio comunale cade se il reddito imponibile desunto dall'ultima tassazione cresciuta in giudicato supera i fr. 50'000.—. Per le famiglie, nuclei famigliari o persone conviventi viene eseguito il cumulo dei redditi imponibili.
5. La richiesta per l'ottenimento del sussidio è da inoltrare al più tardi entro il 30 aprile dell'anno per cui si richiede il sussidio (anno scolastico) allegando una dichiarazione di frequenza e una conferma dell'importo pagato.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni all'albo comunale, dal 25 gennaio 2017 al 23 febbraio 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
fto. D. Vignuta

Il Vice-Segretario
fto. R. Gagetta